



SENT. n. 4/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21226** del registro di Segreteria, proposto da **P. R.**, nata a *omissis* il *omissis*, (C.F. *omissis*) ed ivi elettivamente domiciliata in Piazza della Vittoria 14/18 presso e nello studio dell'**Avv. Iside B. Storace**, la quale la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al ricorso, per le comunicazioni indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e n. fax;

CONTRO

I.N.P.S., Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Gestione Pensioni Pubbliche), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova Piazza Borgo Pila n. 40, rappresentato e difeso dall'**Avv. Alberto Fuochi** dell'Ufficio legale dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini del 21 luglio 2015 e, di seguito, del notaio Roberto Fantini del 23 gennaio 2023;

Visto il d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii. (Codice di Giustizia Contabile – c.g.c.);

	Uditi, nella pubblica udienza del 1° dicembre 2023, l'Avv. Alessandro Palmerini su delega dell'Avv. Iside Storace e l'Avv. Alberto Fuochi per i rispet-	
	tivi assistiti;	
	Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa; Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato l'11 maggio 2022 questa Sezione Giurisdizionale	
	della Corte dei conti è stata adita per la ricostituzione della pensione ai super-	
	stiti, in ragione dei redditi percepiti a far tempo dal 2018, in misura piena.	
	La ricorrente in epigrafe, specificamente, premesso di essere titolare di pen-	
	sione indiretta ordinaria ai superstiti, Cat. SO CPDEL n. <i>omissis</i> , con decor-	
	renza 1.11.2011, ha considerato che a seguito della variazione dei redditi da	
	lavoro per gli anni 2018 e successivi, a partire dal gennaio 2019, aveva diritto	
	a percepire tale trattamento in misura piena, essendo rimasta al di sotto dei	
	limiti previsti per l'applicazione delle trattenute di cui alla legge n. 335/1995.	
	L'esponente ha rammentato, in particolare, che i propri redditi rilevanti al fine	
	del computo erano stati i seguenti: anno 2018 €. <i>omissis</i> ; anno 2019 €. <i>omissis</i> ;	
	anno 2020 €. <i>omissis</i> ; anno 2021 €. <i>omissis</i> ; come risultanti dalle dichiarazioni	
	reddituali in estratto versate in atti e come comunicato all'I.N.P.S. con i mo-	
	delli "RED" opportunamente inviati, tutti " <i>ben al di sotto del limite di legge</i>	
	<i>per l'applicazione delle trattenute da quota incumulabile fissato anno per</i>	
	<i>anno in: € 19.789,38 per l'anno 2018; € 20.007,39 per l'anno 2019; €</i>	
	<i>20.107,62 per l'anno 2020; € 20.107,62 per l'anno 2021</i> ".	
	Ha evidenziato, altresì, di avere inoltrato, già in data 26 febbraio 2019, tramite	
	Patronato, domanda di ricostituzione della pensione comunicando i propri red-	
	diti prodotti a partire dall'anno 2018 e chiedendo che, con decorrenza 1°	
	2	

	gennaio 2019, l'erogazione della pensione di reversibilità ad importo pieno.	
	Ha rimarcato, infine, la circostanza che <i>“Inspiegabilmente, l'INPS, per l'anno 2019 – se si eccettua una minima trattenuta mensile di € 1,03 – erogava l'im-</i>	
	<i>porto corretto, mentre per gli anni successivi effettuava sul trattamento ai su-</i>	
	<i>perstiti le trattenute delle quote incumulabili ai sensi di quanto previsto dalla</i>	
	<i>tabella F della legge n. 335/95 con i seguenti importi: anno 2020, € 202,06</i>	
	<i>pari al 25% dell'ammontare dell'assegno, anno 2021 € 412,73 pari a circa il</i>	
	<i>50% dell'ammontare dell'assegno, anno 2022 € 419,75 pari a circa il 50%</i>	
	<i>dell'ammontare dell'assegno); nel medesimo periodo l'importo della pensione</i>	
	<i>era ulteriormente falcidiato da una trattenuta a titolo di “arretrato cumulo</i>	
	<i>TAB e FAP” di cui non si comprende la natura (...).”.</i>	
	La ricorrente, pertanto, ha contestato le sopra menzionate trattenute e, non	
	avendo ricevuto riscontro dall'Ente previdenziale, ha rammentato di aver inol-	
	trato un sollecito volto ad ottenere la definizione del riesame della pratica e,	
	successivamente, un ricorso amministrativo, rimasti del pari inevasi.	
	Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, altresì, il difensore ha chiesto	
	che venisse ordinato all'I.N.P.S., il deposito degli atti, documenti e conteggi	
	relativi alla pensione ai superstiti per cui è causa, ai fini della declaratoria del	
	diritto all'integrale pensione spettante, concludendo per la condanna dell'Isti-	
	tuto <i>“ad erogare in favore della ricorrente le differenze sui ratei del predetto</i>	
	<i>trattamento pensionistico, corrispondendole quanto ingiustamente trattenuto,</i>	
	<i>oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo. Vinte le spese.”.</i>	
	2. Con memoria del 6 dicembre 2022 si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., di-	
	chiarendo che la prestazione era stata <i>“riconosciuta e liquidata come richiesto</i>	
	<i>e sarà posta in pagamento con il rateo di febbraio 2023”</i> , come da	
	3	

	determinazione allegata e prospetto di calcolo, rassegnando le seguenti conclusioni: <i>“Voglia l’Ecc.ma Corte dei Conti, dato atto che l’INPS ha provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta, dichiarare cessata la materia del contendere. In subordine l’INPS insta per il rinvio dell’udienza al fine di consentire l’effettivo pagamento della prestazione che avverrà con il rateo di febbraio 2023. Con compensazione delle spese.”.</i>	
	3. Nella pubblica udienza del 16 dicembre 2022 , l’Avv. Storace ha contestato il calcolo prodotto da parte dell’I.N.P.S., ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo un rinvio per la verifica dei conteggi, che ad un primo esame sembravano carenti. L’Avv. Fuochi, ricevuta la parola, ha dichiarato che i conteggi prodotti sarebbero stati ulteriormente verificati e, nel caso, rivalutati dal medesimo Ente previdenziale.	
	In accoglimento dell’istanza espressa dalle parti, con ordinanza a verbale , pertanto la prosecuzione della trattazione del giudizio è stata rinviata all’udienza del giorno 31 marzo 2023, disponendo i termini di dieci giorni antecedenti per il deposito di note difensive e/o produzioni, nonché di cinque giorni antecedenti per eventuali repliche. In data 30 marzo 2023 venivano depositate dal patrocinio attoreo note autorizzate, in cui <i>“esaminati i conteggi allegati alla predetta memoria di costituzione e quelli fatti pervenire solo negli ultimi giorni per le vie brevi allo scrivente difensore”</i> , è stato osservato che <i>“alla luce dei provvedimenti versati in atti dall’INPS, risulta pacifico che la domanda di ricostituzione è stata accolta per i motivi esposti in ricorso e che, di conseguenza, il trattamento è stato ricalcolato, con un saldo di € 6.846,39 corrisposto alla sig.ra (...). Allo stato, tuttavia, non è possibile aderire alla richiesta cessazione della materia del contendere, posto che dagli stessi</i>	
	4	

prospetti INPS, risulta che le differenze maturate dalla ricorrente nel periodo oggetto del giudizio ammontano ad € 14.406,00, con il seguente dettaglio:

Anno 2019 € 231,00 Anno 2020 € 2.901,00 Anno 2021 € 5.584,00 Anno 2022 € 5.690,00. A quanto è dato di comprendere, il minore importo corrisposto alla ricorrente è frutto della "risistemazione" dei periodi antecedenti al 2019 con una rideterminazione al ribasso (fatta eccezione per l'anno 2018) di quanto asseritamente dovuto, con i seguenti importi: Anno 2011 € -914,00 Anno 2012 € -798,00 Anno 2013 € -2.136,00 Anno 2014 € -2.375,00 Anno 2015 € -2.419,00 Anno 2016 € -2.439,00 Anno 2017 € -2.505,00 Anno 2018 € +5.496,00. Il saldo fra poste negative e positive è pari ad -€8.090,00, per cui sottraendo tale importo da quello dovuto di € 14.406,00 si perviene ad € 6.316,00, importo corrisposto a titolo di differenze sugli arretrati".

In particolare, la difesa ha contestato la "compensazione" operata dall'Istituto, sic et simpliciter, tra gli importi richiesti e dovuti alla ricorrente, per cui è causa, con non meglio precisati debiti relativi al periodo precedente, in difetto non solo di domanda riconvenzionale, bensì anche di un autonomo iter procedimentale in cui sarebbe stata contestata "l'effettiva debenza di quanto richiestole, l'intempestività dell'azione di recupero e la parziale prescrizione delle somme portate in compensazione", ritenendo che l'I.N.P.S. dovesse "provvedere al pagamento integrale di quanto dovuto, salva la possibilità di azionare autonoma e distinta azione volta al recupero degli eventuali indebiti. Per le ragioni fin qui esposte, previa ove ritenuta necessaria, audizione del funzionario INPS informato sulla pratica, e previo occorrendo licenziamento di CTU contabile, insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni".

4. All'udienza del **31 marzo 2023**, l'Avv. Storace ha dato atto dell'erogazione

	delle differenze conseguenti alla ricostituzione della pensione della ricorrente,	
	chiedendo una dichiarazione in udienza da parte del legale di parte resistente	
	ovvero il rinvio della causa in attesa di ricevere documentazione che potesse	
	precisare le modalità di calcolo utilizzate dall'Istituto, per addivenire all'am-	
	montare di €. 14.406,00 indicato nella propria nota di trattazione scritta del 30	
	marzo 2023, così da poter assentire alla cessazione della materia del conten-	
	dere, nei limiti dell'oggetto della causa. L'Avv.to Fuochi ha confermato che	
	avrebbe prodotto non appena ne avesse avuto disponibilità quanto richiesto,	
	convenendo con parte attrice sulla richiesta di audizione del funzionario re-	
	sponsabile del procedimento o di un suo delegato.	
	Questo Giudice, con ulteriore ordinanza a verbale , ha rinviato la trattazione	
	del giudizio all'udienza del 12 maggio 2023, successivamente rinviata su ri-	
	chiesta del patrocinio attoreo in assenza di opposizione da parte dell'I.N.P.S.	
	(nota del 3 aprile 2023) al 23 giugno 2023, in attesa della produzione della	
	documentazione da parte resistente, senz'altro considerando consentita la par-	
	tecipazione del funzionario dell'Ufficio competente alla trattazione della pra-	
	tica, appositamente delegato, a fini di più informata giustizia e per meglio	
	esporre la metodologia seguita dall'Amministrazione, assegnando alle parti	
	termine al decimo giorno precedente detta data di udienza, fissata per la pro-	
	secuzione del giudizio, per depositare note a difesa ed eventuali repliche, nei	
	cinque giorni liberi antecedenti, oltre ad ogni documento ritenuto utile.	
	5. Alla pubblica udienza del 23 giugno 2023 , presenti l'Avv. Alessandro Pal-	
	merini su delega dell'Avv. Iside Storace per la parte ricorrente, il dr. Giovanni	
	Russo e l'Avv. Alberto Fuochi per l'I.N.P.S., il patrocinio attoreo ha rilevato	
	il mancato deposito della documentazione richiesta con ordinanza a verbale. Il	
	6	

dr. Russo, qualificandosi come responsabile del procedimento oggetto di causa oltre che del competente processo organizzativo della Direzione provinciale di Genova dell'I.N.P.S., ricevuta la parola, ha descritto le procedure per l'ottenimento della pensione di reversibilità, spiegando che, in considerazione di una diminuzione dei redditi diretti dal 2018 in poi, la ricorrente aveva fatto domanda per la rimodulazione degli abbattimenti previsti dalla tabella F, con la conseguenza che la suddetta variazione aveva comportato un importo a credito di €. 13.299,057 per il periodo successivo al 2018, ma anche il ricalcolo dell'intera pensione dall'1.11.2011, che aveva determinato anche un importo a debito di €. 6.453,18, calcolato sulla base dei dati forniti, con la liquidazione alla ricorrente dell'importo differenziale tra il dare e l'avere, per €. 6.846,39.

Il dr. Russo ha precisato altresì che, a seguito della domanda di ricostituzione, l'Istituto aveva tenuto in considerazione i redditi effettivi del pensionato in luogo delle autocertificazioni prodotte e che inoltre aveva provveduto a verificare gli importi generati automaticamente dall'applicativo informatico sia in contraddittorio con la Direzione centrale pensioni, sia attraverso una propria ricostruzione manuale, ricevendone conferma della bontà della liquidazione. L'avv. Fuochi ha dichiarato di avere inviato in corso dell'udienza messaggio di posta elettronica certificata, contenente una relazione esplicativa sottoscritta dal medesimo dr. Russo, nonché la documentazione richiesta.

Questo Giudice, con ulteriore **ordinanza a verbale**, su richiesta della parte ricorrente, ha rinviato la trattazione del giudizio all'udienza del 1° dicembre 2023, assegnando alle parti termine al decimo giorno precedente alla suddetta data per depositare note a difesa e precisazioni delle conclusioni in considerazione di quanto precisato e prodotto dall'I.N.P.S. oltre che eventuali repliche nei cinque giorni precedenti ed ogni altro documento ritenuto utile.

In data 24 novembre 2023 il patrocinio attoreo, considerata la deposizione del funzionario assunta all'udienza del 23 giugno 2023 ed esaminata la documentazione prodotta in pari data, ha osservato che: *“Come attestato dallo stesso INPS con nota del 22 giugno 2023, in seguito alla domanda di ricostituzione del 26 febbraio 2019, lo si ribadisce riguardante il solo periodo successivo al 2019, l'Istituto ha ricalcolato il trattamento “dal 01/11/2011 inserendo correttamente i redditi percepiti dal 2011 al 2021”, ciò è a dire che ha riesaminato “d'ufficio” anche il periodo precedente. In base ai redditi rilevanti ratione temporis, per il “periodo 2019 – 2021”, si è quindi determinato “un credito di euro 13.299,56”. Tuttavia, l'INPS, per effetto del ricalcolo del periodo precedente – estraneo alla presente controversia – ha ravvisato la sussistenza di somme asseritamente indebite ed ha portato in compensazione con il predetto credito la somma di € 6.453,18 corrispondendo così alla sig.ra (...) la differenza fra debito e credito per € 6.846,39. (...) In buona sostanza, l'Istituto dopo avere tardivamente (nel 2023) e solo su domanda dell'interessata (del 2019) preso atto della situazione reddituale della stessa, già comunicatagli fin dal 2018, ha per così dire “colto l'occasione” di revisionare anche la situazione reddituale precedente (2011-2017), anche questa da sempre a sua conoscenza in quanto esposta nelle dichiarazioni dei redditi via via presentate al fisco, riscontrando un indebito e portandolo in compensazione con il maggior credito maturato (...). È però evidente che la compensazione “d'ufficio” fra gli importi dovuti alla ricorrente per effetto della domanda amministrativa per cui è causa non può riverberarsi “automaticamente” sul presente giudizio e ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché, in difetto di domanda riconvenzionale, non pare possibile limitare nel quantum la domanda della ricorrente trattenendo una parte del dovuto in ragione di crediti estranei*

alla presente controversia. In secondo luogo, perché in difetto di autonomo iter procedimentale, la sig.ra omissis non ha avuto la possibilità di contestare, come fin d'ora contesta, l'effettiva debenza di quanto richiestole, l'intempestività dell'azione di recupero e la parziale prescrizione delle somme portate in compensazione. In sintesi, anche ammesso che l'INPS abbia e possa tutt'ora esercitare ragioni di credito nei confronti dell'esponente, in questa sede deve provvedere al pagamento integrale di quanto dovuto, salva la possibilità di azionare autonoma e distinta azione volta al recupero degli eventuali indebiti. Per le ragioni fin qui esposte, insiste per l'accoglimento delle già rassegnate Conclusioni (...): I) In ragione dei redditi percepiti dalla sig.ra omissis per gli anni 2018 e seguenti, dichiarare il diritto della stessa a percepire in misura piena la pensione ai superstiti, Cat. SO CPDEL n70060396 a far data dal 1° gennaio 2019. II) Per l'effetto condannare l'INPS ad erogare in favore della ricorrente le differenze sui ratei del predetto trattamento pensionistico, corrispondendole quanto ingiustamente trattenuto e cioè ad €13.299,56, oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo, dedotto quanto già corrispostole al medesimo titolo. Vinte le spese. In via subordinata: si chiede la rimessione in termini per articolare difese in ordine alle ragioni che hanno portato al recupero a titolo di indebito delle somme erogate sul predetto trattamento pensionistico nel periodo 2011 – 2018.”.

6. All'udienza di rinvio della trattazione del 1° dicembre 2023, l'Avv. Palmerini, richiamandosi a quanto esposto nella sopra riportata memoria del 24 novembre 2023, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Fuochi, ricevuta la parola, si è richiamato agli atti, insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in presenza dell'avvenuta ricostituzione della pensione, in assenza di indebiti, bensì con una mera rideterminazione

	contabile. All’esito della discussione la causa, ritenuta matura, è stata posta in	
	decisione, dando lettura del dispositivo ai sensi dell’articolo 167, co. 1, c.g.c..	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio verte sulla <i>ricostituzione del trattamento pensionistico indiretto della ricorrente, a far tempo dal 2019</i>, senza applicazione	
	delle trattenute di cui alla legge di riforma 8 agosto 1995, n. 335.	
	Ai sensi dell’art.1, comma 41 della citata legge n. 335/1995 “ <i>gli importi dei</i>	
	<i>trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del bene-</i>	
	<i>ficiario, nei limiti di cui all’allegata tabella F.</i>”, nella quale si prevede che: a)	
	se i redditi sono superiori a tre volte il trattamento minimo (€. 19.789,38 per	
	l’anno 2018; €. 20.007,39 per l’anno 2019; €. 20.107,62 per l’anno 2020; €. 20.107,62 per l’anno 2021), la pensione viene ridotta del 25%, b) se i redditi	
	superano quattro volte il trattamento minimo, la riduzione è del 40%, c) se i	
	redditi superano cinque volte il trattamento minimo, la riduzione è del 50% .	
	Secondo quanto stabilito dall’art. 35, commi 8 e 10 bis del decreto-legge 3	
	dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio	
	2009, n.14, sono stati precisati sia il periodo di riferimento dei redditi, sia le	
	modalità di dichiarazione per le prestazioni in godimento, ai fini del computo	
	dei limiti reddituali di cui sopra, dovendo venire considerati: a) i redditi per	
	prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario cen-	
	trale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicem-	
	bre 1971, n. 1388 e ss.mm.ii. conseguiti nello stesso anno; b) i redditi diversi	
	da quelli di cui al punto a) conseguiti nell’anno precedente.	
	Pertanto, il citato art. 1, comma 41, della legge di riforma del sistema	
	10	

	pensionistico obbligatorio e complementare limita la possibilità di cumulo con	
	il trattamento di reversibilità spettante ai superstiti, facendo ferimento ai redditi	
	in generale e quindi al reddito complessivo del pensionato e non già ai soli	
	redditi imponibili (cfr. Sez. Liguria, sent. n. 1 del 12 gennaio 2023).	
	Gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali hanno trovato la propria fonte	
	nell'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che dispone che:	
	<i>“l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pen-</i>	
	<i>sionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e</i>	
	<i>provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pa-</i>	
	<i>gato in eccedenza”</i> , norma da interpretarsi secondo le coordinate ermeneutiche	
	esprese da questa Corte (Sez. riun., 25 luglio 2008, n. 4/2008/QM).	
	Nel caso di specie l’I.N.P.S., non ha contestato la conoscenza dei redditi per-	
	cepiti dalla ricorrente negli anni di riferimento (dal 2018), come dichiarati nei	
	modelli 730 presentati all’Agenzia delle Entrate e, comunque, trasmessi	
	all’Istituto con i modelli “RED” allegati alla domanda di ricostituzione ed ai	
	successivi solleciti, oltre che nel ricorso introduttivo, però, omettendo di ade-	
	guare l’importo della pensione alla superstite in via amministrativa.	
	L’Istituto previdenziale, infatti, si è costituito tempestivamente in giudizio (art.	
	156 c.g.c.), non contestando la spettanza della pretesa agita in causa, anzi, in-	
	stando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto	
	la medesima sarebbe stata “ riconosciuta e liquidata come richiesto e (...) po-	
	sta in pagamento con il rateo di febbraio 2023” , allegando il provvedimento	
	di riliquidazione e prospetti di calcolo non immediatamente intellegibili.	
	2. La giurisprudenza civile che ha indagato l’istituto della non contestazione	
	prima della sua espressa codificazione, ha chiaramente illustrato che, al pari	
	11	

	del potere di allegazione, anche il potere di contestazione esprime sul piano	
	processuale il potere di disposizione della situazione giuridica sostanziale.	
	Invero, la Corte di legittimità in sede nomofilattica ha affermato testualmente	
	che: <i>“la disponibilità giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale,</i>	
	<i>come potere delle parti di determinare l’oggetto della lite”</i> e che <i>“si tratta,</i>	
	<i>quindi, di un ambito di incidenza estraneo alla determinazione del thema pro-</i>	
	<i>bandum ed inerente soltanto alla determinazione del tema di fatto che è alla</i>	
	<i>base della controversia”</i> (Cass. Sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761).	
	La giurisprudenza ha precisato, altresì, che il principio di non contestazione	
	<i>“non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere</i>	
	<i>contestati, né tale specificità può essere desunta dall’esame dei documenti pro-</i>	
	<i>dotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle</i>	
	<i>affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle</i>	
	<i>parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente,</i>	
	<i>sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non</i>	
	<i>contestati e quelli ancora controversi.”</i> (così, Cass. civ, Sez. III, sent. 22 set-	
	tembre 2017, n. 22055; Cass. 2 giugno 2018, n. 19830).	
	Pertanto, premesso che il processo pensionistico è regolato dal principio	
	dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c. c., l’art. 95 c.g.c. (con formulazione	
	analogica all’art. 115 c.p.c.), consente al giudice di porre a fondamento della	
	decisione <i>“i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”,</i> conside-	
	rando, testualmente, all’art. 156, comma 3 c.g.c. che il convenuto nella memo-	
	ria costitutiva debba <i>“prendere posizione, in maniera precisa e non limitata</i>	
	<i>ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fonda-</i>	
	<i>mento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e</i>	
	12	

	<i>indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.”.</i>	
	Nella specie, parte attrice è stata edotta dei termini della decurtazione del proprio credito, riconosciuto espressamente dall’Ente previdenziale, che in prima udienza si era impegnato ad effettuare verifiche, nell’immediatezza della trattazione del 31 marzo 2023, ipotizzando nelle note autorizzate <i>“un’interpretazione, si spera corretta, dei conteggi depositati dall’INPS.”.</i>	
	Di seguito, definitiva contezza delle poste applicate in dare ed avere alla riliquidazione del trattamento pensionistico della ricorrente, veniva raggiunta solo a seguito dell’udienza del 23 giugno 2023, mediante l’interrogatorio libero del Responsabile del procedimento nonché del competente processo organizzativo dell’I.N.P.S. ed il deposito della sua relazione con i pertinenti allegati, risultando essere stato <i>“corretto anche il periodo precedente dal 2011 al 2018”</i> , operazione considerata dal difensore <i>“una mera rideterminazione contabile”</i> .	
	3. Nella specie, pertanto, i debiti ed i crediti riconosciuti dall’Ente di previdenza sono stati riferiti a somme che sarebbero state, rispettivamente, percepite indebitamente dalla ricorrente fino al 2017 e dovute a titolo di arretrati sulla stessa pensione a far tempo dal 2019, importi quest’ultimi per cui è stato introdotto il presente giudizio, limitandosi a sostenere applicata una mera determinazione del <i>“quantum debeatur”</i> , mediante accertamento contabile ed immediata elisione fra le reciproche partite di dare ed avere, nei termini che parrebbero ricondursi ad una operazione c.d. di compensazione <i>“impropria”</i> , ammessa a determinate condizioni dalla giurisprudenza e che, proprio in quanto estranea all’ambito della compensazione <i>“propria”</i> , non rientrerebbe nei limiti	
	13	

	di cui all'articolo 1246, n. 3 del codice civile, che ad esempio esclude la com-	
	pensazione per i crediti impignorabili, imponendo anche il rispetto del limite	
	del quinto di cui all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.	
	Invero l'I.N.P.S. non risulta aver in alcun modo dedotto, nella propria memoria	
	ex art. 156 c.g.c., i fatti storici che, in quanto costitutivi in suo favore di un	
	"controcredito" derivante dal medesimo rapporto dal quale era sorto il credito	
	poi azionato in giudizio, non contestato ed anzi espressamente riconosciuto,	
	avrebbero fondato la compensazione impropria nei fatti operata e, quindi, as-	
	seritamente maturata, peraltro non versando in atti alcun elemento probatorio.	
	Di contro, parte ricorrente, ha contestato nella prima difesa utile successiva	
	alla costituzione dell'Istituto previdenziale <i>"l'effettiva debenza di quanto ri-</i>	
	<i>chiestole, l'intempestività dell'azione di recupero e la parziale prescrizione</i>	
	<i>delle somme portate in compensazione"</i> , come richiesto dalla giurisprudenza	
	civile (cfr. <i>ex multis</i> Cass., Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5191), instando in via	
	subordinata per <i>"la rimessione in termini per articolare difese in ordine alle</i>	
	<i>ragioni che hanno portato al recupero a titolo di indebito delle somme erogate</i>	
	<i>sul predetto trattamento pensionistico nel periodo 2011 – 2018."</i>	
	Come è stato infatti chiarito di recente dalla giurisprudenza condivisa, se è vero	
	che, con riferimento all'istituto della compensazione, nel caso in cui i rispettivi	
	crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto si tratta di accertare sem-	
	plicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice potrebbe	
	procedere anche senza necessità d'eccezione di parte o della proposizione della	
	domanda riconvenzionale, nei termini in cui alcuni orientamenti si sono	
	espressi, dall'altra parte è sempre necessario che <i>"tale accertamento si fondi</i>	
	<i>su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio in quanto, diversamente,</i>	
	14	

si verificherebbe un non consentito ampliamento del thema decidendum.”

(così, Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28469).

Ciò considerato, va anche richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove sia controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza e/o la quantificazione di un preteso “*controcredito*” opposto in compensazione dal debitore, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, dal momento che, mentre la prima postula la certezza del credito, la seconda presuppone, ai sensi dell'art. 1243 c.c., 2 comma, c.c., l'accertamento del “*controcredito*” da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, e non può quindi fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo, restando del tutto esclusa anche la possibilità di disporre la sospensione della condanna, del processo o dell'esecuzione, in considerazione della specialità della disciplina prevista dall'art. 1243 cit., prevalente su quella generale dettata dal codice di rito (cfr. così, Cass., Sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225; Cass., 14 febbraio 2019, n. 4313; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31359). Tale principio, enunciato in riferimento alla compensazione in senso tecnico, avente come presupposto l'esistenza di autonomi e contrapposti rapporti di debito e di credito, è stato ritenuto applicabile anche alla **compensazione c.d. “impropria”**, caratterizzata dalla circostanza che le obbligazioni derivano da un unico rapporto, nell'ambito del quale la valutazione delle reciproche pretese comporta soltanto un accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, osservando che tale figura non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di “*compensazione di fatto*”,

sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, dal momento la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, sempre, però, che ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. 29 gennaio 2015, n. 1695). Pertanto, qualora in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un credito venga opposto in compensazione un altro credito, sia esso dipendente da un rapporto diverso da quello da cui deriva il credito principale o dal medesimo rapporto, il quale costituisca oggetto di un diverso giudizio, non ancora definito con un provvedimento passato in giudicato, il primo giudizio non è suscettibile neppure d'essere sospeso ex art. 295 c.p.c. nelle more della definizione del secondo con provvedimento coperto dal giudicato ed il giudice non ha altra scelta che decidere sul credito azionato in via principale e rigettare l'eccezione di compensazione, risultando confermato l'orientamento tradizionale espresso anche in sede nomofilattica dalla Cassazione secondo cui la compensazione di un credito contestato e litigioso è inammissibile (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 25 luglio 2022, n. 23167; Sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225).

Per quanto detto e per il regime di preclusioni vigente nel processo pensionistico, per consentire l'accelerazione dell'iter cognitivo imposta dal c.g.c., il *"potere delle parti di determinare l'oggetto della lite"* è maturato nel primo scritto dalle stesse depositato, in cui le medesime erano tenute ad esporre chiaramente le proprie domande, eccezioni, produzioni e richieste di prova.

In ragione delle esigenze di celerità, semplificazione e concentrazione che ispirano il sistema processuale, il *thema decidendum* va necessariamente definito in sede di instaurazione del giudizio, con il ricorso e la comparsa di risposta.

Successivamente alle parti non è consentito allegare in giudizio nuovi fatti

	storici, cioè ulteriori fatti principali, né proporre domande nuove ed eccezioni proprie, instando per la tutela di diritti diversi da quelli indicati negli atti introduttivi, salvo il potere di replica del ricorrente alle allegazioni del resistente.	
	Pertanto, a garanzia dello svolgimento di un corretto contraddittorio e su eccezione della parte ricorrente, le (tardive) allegazioni dell'I.N.P.S. relative all'operatività di “una mera rideterminazione contabile”, pretesamene opposta in compensazione in corso di causa, vanno dichiarate senz'altro inammissibili, non essendo consentito tale ampliamento del perimetro del <i>thema decidendum</i> , anche considerando la non contestazione della pretesa attorea, nella sua interezza, per come riconosciuta nel primo scritto difensivo in cui anzi è stata richiesta la cessazione della materia del contendere e, di contro, l'integrale contestazione delle trattenute operate dall'I.N.P.S. sulle somme già erogate al medesimo titolo. Al riguardo, infatti, non avendo le parti sottoposto al Giudice conclusioni conformi in tal senso e non ritenendo il fatto dell'esecuzione (solo parziale) soddisfacente del diritto azionato, non può accedersi alla definizione del giudizio nei termini richiesti dall'Istituto previdenziale.	
	Nella fattispecie, dunque, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno <i>ex se</i> la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non potendosi ritenere che la pretesa attorea sia stata integralmente soddisfatta con l'adozione del provvedimento di ricalcolo della pensione, oltre che con il riconoscimento degli arretrati e degli accessori richiesti, quale presupposto della medesima (cfr. <i>ex plurimis</i> , C. conti, Sez. Calabria, sent. n. 433 del 12.11.2019; Sez. Siciliana, n. 924 del 19.12.2019; Sez. Liguria, nn. 113 del 16.12.2020, 106 del 15.11.2022, 4 del	
	17	

	12.01.2023 e 104 del 5.12.2023; Sez. Giur. Centrale I, n. 193 del 24.05.2016).	
	Per il che, si concorda con quanto considerato dal patrocinio attoreo, non potendosi <i>“in questa sede (che) provvedere al pagamento integrale di quanto dovuto, salva la possibilità di azionare autonoma e distinta azione volta al recupero degli eventuali indebiti”</i> , nei limiti del perimetro della causa.	
	Il ricalcolo del trattamento indiretto di cui è titolare la ricorrente (con il conseguente formarsi di un credito erariale) appare, pertanto, corretto e legittimo, costituendo applicazione del disposto della citata norma, secondo il quale <i>“gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’allegata tabella F”</i> , vale a dire entro il 75%, 60%, o il 50% della misura ordinaria se il reddito del beneficiario è superiore, rispettivamente, a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, evidenze pacificamente non verificatesi a far tempo dal 2018, con conseguente diritto all’erogazione, in favore della ricorrente, di complessivi €. 13.299,56 (euro tredicimiladuecentonovantanove/56), dedotto quanto già corrisposto al medesimo titolo di differenze sugli arretrati.	
	All’accoglimento del ricorso per le argomentazioni svolte, consegue anche la condanna del medesimo Istituto alla restituzione delle ritenute operate sui ratei di pensione ai superstiti in godimento della ricorrente, maggiorate dei soli interessi legali a partire dalla domanda giudiziaria (cfr. Corte conti, Sez. riun., sentenza n. 33/2017/QM del 12 ottobre 2017).	
	4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di sostanziale gratuità operante nei giudizi pensionistici, contenuto nell’art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, nell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nonché nell’art. 10 del t.u. 30 maggio 2002, n. 115, cui la	
	18	

	giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità.	
	Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione parziale nella mi-	
	sura del 50% delle spese c.d. legali tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 31	
	c.g.c., tenuto conto dell'adesione alla pretesa attorea da parte dell'I.N.P.S., co-	
	munque riliquidando la prestazione ed adottando il relativo atto determinativo.	
	La residua metà delle spese è posta a carico della parte resistente e viene liqui-	
	data, in favore della parte ricorrente, come in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in compo-	
	sizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed ec-	
	cezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in	
	motivazione, con conseguente diritto all'erogazione, in favore della parte ri-	
	corrente, di €. 13.299,56 (euro tredicimiladuecentonovantanove/56), oltre ac-	
	cessori, secondo quanto disposto in parte motiva.	
	Nulla dispone per le spese di giustizia e compensa parzialmente per metà le	
	spese di lite tra le parti. Condanna la parte resistente al pagamento delle restanti	
	spese di lite, a favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 760,00 (euro settecentosessanta/00), oltre rimborso forfettario per spese gene-	
	rali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.	
	Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il	
	deposito della sentenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2023.	
	IL GIUDICE	
	19	

[illegible][illegible][illegible]